

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 gennaio 2020 in Milano

tra

Creval S.p.A., banca Capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese, anche in nome e per conto delle altre società del gruppo

e la

Delegazione Sindacale “ad hoc” prevista ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 21 del c.c.n.l. 31 marzo 2015 e dell’art. 25 dell’accordo in materia di agibilità sindacali del 25 novembre 2015 (così come modificato dal Verbale di Accordo del 25 febbraio 2019), formata dalle seguenti Organizzazioni Sindacali: **FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA e UNISIN.**

Premesso e considerato che:

- a) Le Delegazioni Sindacali di Gruppo hanno richiesto, da ultimo in data 4 novembre 2019, la *“negoziante dell’istituto mutui con complessiva rivisitazione della normativa vigente”*;
- b) facendo seguito alla richiesta avanzata dalle OO.SS. di Gruppo richiamata alla lettera a) che precede, le Parti si sono incontrate il 19 dicembre 2019 e, successivamente, il 16 gennaio 2020;

**tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe indicate,
dopo ampio confronto,
hanno raggiunto il seguente accordo**

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

Articolo 2 - Trattamenti e condizioni varie per il personale – art. 16 Primo Mutuo ipotecario per la costruzione, acquisto o ristrutturazione di immobile ad uso abitativo

Le normative relative al *“Primo Mutuo ipotecario per la costruzione, acquisto o ristrutturazione di immobile ad uso abitativo”* dei *“Trattamenti e condizioni varie”* per il personale di Creval e delle altre Società del Gruppo, sono modificate - con decorrenza 1 febbraio 2020 - come segue.

La lettera c) del punto 1 *Tipologie di mutuo, tassi di interesse, durata massima dei finanziamenti* è integralmente sostituito come segue:

“c) mutuo a tasso fisso:

- durata massima del finanziamento: 30 anni, fermo restando che l'età del Dipendente non può essere superiore a 75 anni al momento della conclusione dell'ammortamento;
- tasso di interesse IRS *flat*, pubblicato su Il Sole 24 Ore l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente (il sabato precedente, nel caso in cui l'ultimo giorno del mese sia lunedì), con un tasso minimo pari a 0,625%:
 - per durate fino a 10 anni, IRS lettera 10 anni;
 - per durate oltre 10 anni e fino a 15 anni, IRS lettera 15 anni;
 - per durate oltre 15 anni e fino a 20 anni, IRS lettera 20 anni;
 - per durate oltre 20 anni e fino a 25 anni, IRS lettera 25 anni;
 - per durate oltre 25 anni e fino a 30 anni, IRS lettera 30 anni.”

Il punto 7 *Condizioni per la concessione dei finanziamenti* è integrato come segue:

“7.5. *ter* Il Dipendente che, avendo già ottenuto il “Primo Mutuo” dipendenti (o un mutuo ipotecario inerente la prima casa di abitazione concesso sulla base della normativa aziendale di secondo livello previgente analogo al “Primo Mutuo” dipendenti), acquisti o ristrutturati immobile ad uso abitativo, potrà ottenere, per una sola volta, un nuovo “Primo Mutuo” dipendenti - alle condizioni e per le durate tempo per tempo vigenti - unicamente a condizione che abbia ad oggetto la sua prima casa d'abitazione, per l'importo massimo che verrebbe a determinarsi aggiornando la posizione retributiva del richiedente calcolata al mese in cui viene presentata la richiesta sottratto, se presente, l'importo residuo di quanto già concesso e ancora in ammortamento alla data della presentazione della nuova richiesta (ovvero alla data del rogito esclusivamente nei casi di acquisto di prima casa di abitazione con contestuale cessione dell'immobile prima casa di abitazione oggetto del precedente finanziamento e con contestuale estinzione di quest'ultimo).

Resta fermo che l'ammontare massimo dell'esposizione tempo per tempo in essere sul “Primo Mutuo” dipendenti (o mutuo ipotecario inerente la prima casa di abitazione concesso sulla base della normativa aziendale di secondo livello previgente analogo al “Primo Mutuo” dipendenti), anche in caso di più finanziamenti concessi ai sensi di quanto previsto dai punti 7.5. *bis* e 7.5. *ter*, non potrà in ogni caso mai superare il limite previsto dall'art. 16, punto 2 del presente accordo”.

Il punto 7.3. del paragrafo 7 *Condizioni per la concessione dei finanziamenti* è integralmente sostituito come segue:

“Il mutuo ipotecario ed il relativo prefinanziamento possono essere richiesti dai Dipendenti che abbiano maturato un'anzianità effettiva di almeno due anni (concorre anche il periodo trascorso con contratto di lavoro a tempo determinato - inteso come un periodo di due anni purché nell'arco dei 25 mesi precedenti la richiesta di finanziamento - o di lavoro subordinato “atipico” comunque denominato purché continuativo presso

Società del Gruppo Credito Valtellinese). Possono altresì richiedere il mutuo agevolato ed il relativo prefinanziamento i Dipendenti che provengono da altre aziende ai quali viene riconosciuta un'anzianità convenzionale pari a quanto previsto dall'art. 54 del c.c.n.l. 19 dicembre 1994”

Il punto 7.6. del paragrafo 7 *Condizioni per la concessione dei finanziamenti* è integralmente sostituito come segue.

“L'immobile offerto in garanzia può anche non essere intestato al Dipendente, fatto salvo per il principio fondamentale che il mutuatario deve essere il Dipendente stesso o il Dipendente e il coniuge o l'unito civilmente. Il proprietario dell'immobile, se diverso dal Dipendente, dovrà intervenire alla stipula del contratto di mutuo come terzo datore di ipoteca.”

Articolo 3 - Trattamenti e condizioni varie per il personale – art. 16 Primo Mutuo ipotecario per la costruzione, acquisto o ristrutturazione di immobile ad uso abitativo. Altre previsioni

Ferma restando la previa valutazione del rispetto dei criteri di merito creditizio, l'Azienda riserverà ai Dipendenti, ai fini del riconoscimento del mutuo in parola, l'applicazione delle seguenti specifiche misure:

- rapporto Loan to Value (LTV) fino al 90% del valore della perizia;
- esclusione dell'affidamento per elasticità di cassa – previsto dalla contrattazione secondo livello - dalla valutazione relativa al rapporto tra la sommatoria di tutte le rate di finanziamenti sul mutuatario in un anno, inclusa quella in proiezione del finanziamento in proposta, e il reddito netto documentato.

Articolo 4 - Altre previsioni

Con decorrenza 1 febbraio 2020, è prevista la possibilità per i Dipendenti in servizio che alla data di stipula del presente accordo hanno in ammortamento un mutuo a tasso fisso stipulato alle condizioni in vigore ai sensi dell'art. 16 *Primo Mutuo ipotecario per la costruzione, acquisto o ristrutturazione di immobile ad uso abitativo* dei “*Trattamenti e condizioni varie*” e che non abbiano già ottenuto precedenti variazioni di tipologia di tasso, di passare, una sola volta, per la durata e importo residui del finanziamento, a tasso variabile alle condizioni previste dagli accordi sindacali vigenti.

 Creval S.p.A.





Delegazione Sindacale “ad hoc” composta da

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNISIN

